



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

VADEMECUM
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

INDICE

- 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 2. L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
 - 2.1 La richiesta di ammissione**
 - 2.2 Presupposti**
 - 2.3 Richieste inappropriate**
 - 2.4 Termine da cui decorrono gli effetti dell'ammissione**
 - 2.5 Mancata ammissione al patrocinio**

- 3. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E OPPOSIZIONE**
 - 3.1 Istanza di liquidazione e decreto di pagamento**
 - 3.2 In merito al quantum correntemente liquidato**
 - 3.3 Opposizione alla liquidazione**

- 4. OPPOSIZIONE ALLA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO**
 - 4.1 Legittimazione attiva e passiva**
 - 4.2 Revoca per "manifesta infondatezza"**
 - 4.3 Dottrina e manifesta infondatezza**
 - 4.4 Significato di manifesta infondatezza**
 - 4.5 Motivi di impugnazione della revoca**
 - 4.6 Specifica difficoltà del giudizio di manifesta infondatezza in materia di protezione internazionale**

Presidente: Verona, Via Santa Teresa 5 – 37135 **Segretario:** Trieste, Via Francesco Crispi 4 – 34125
Vicepresidente: Venezia, San Polo 2988 – 30125 **Tesoriere:** Padova, Via Nicolò Tommaseo 56 – 35131

Sito web: www.cait.pro - **pec:** pec@pec.cait.pro – **E-mail:** presidenza@cait.pro - formazione@cait.pro - segreteria@cait.pro

5. AMMISSIONE AL PATROCINIO NEL SECONDO E TERZO GRADO DI GIUDIZIO E NEL PROCESSO ESECUTIVO

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Domanda per ammissione al patrocinio a spese dello Stato: art. 122 - 126 DPR 115/2002.

Liquidazione compenso al difensore: artt. 82 - 83 DPR 115/2002, art. 35 bis co. 17 D.Lgs. 25/2008.

Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense del 7 luglio 2017.

Opposizione alla liquidazione: art. 84 e 170 DPR 115/2002.

Revoca ammissione al patrocinio: art. 136 DPR 115/2002.

Opposizione alla revoca: art. 84 e 170 DPR 115/2002.

Patrocinio a spese dello Stato in appello, in cassazione e nel procedimento esecutivo: artt. 75 e 120 DPR 115/2002.

2 L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

2.1 La richiesta di ammissione

La richiesta va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale o la Corte d'Appello competente.

Deve contenere *“le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”* (art. 122 D.P.R. 115/2002). E' prassi frequente allegare all'istanza l'atto introduttivo del giudizio già compilato, benché non vi sia obbligo in tal senso.



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

Va corredata della documentazione sul reddito e di quella che appaia utile a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.

2.2 Presupposti

oltre alla non manifesta infondatezza della domanda (v. infra, al punto 4) è previsto per i richiedenti asilo un requisito reddituale, e cioè una soglia massima di reddito, oltre la quale non vige il beneficio. E' la stessa che per i cittadini. Secondo il D.M. 16.01.2018 tale soglia è pari a euro 11.493,82 lordi. In presenza di familiari conviventi il loro reddito va sommato a quello dell'istante. In proposito occorre far riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza (v. Cass. 28.10.2016 n. 45511). Si tiene conto anche di eventuali redditi esenti da IRPEF.

2.3 Richieste inappropriate

Tra le varie richieste inappropriate di documentazione da parte del C.O.A. cui abbiamo assistito dobbiamo menzionarne almeno due:

- la richiesta da parte del COA del certificato consolare ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002. Tale certificato non è necessario per i richiedenti asilo. Infatti secondo l'art. 16 D.Lgs 25/2008, che consente ai RA di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94, co. 2, del T.U. 115/2002, secondo il quale lo straniero impossibilitato a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79 può ricorrere all'autocertificazione;
- la richiesta della dimostrazione della regolare permanenza in Italia dello straniero ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 115/2002. **Il requisito del regolarmente soggiornante**, previsto espressamente dall'art. 119, non è necessario per i richiedenti asilo. Infatti l'interpretazione di detta norma deve essere adeguata alla particolare condizione di questi soggetti. Secondo la Corte di Cassazione *“il concetto di straniero regolarmente soggiornante deve essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno. Richiedere il regolare soggiorno sul territorio na-*

zionale come presupposto dell'ammissione al patrocinio si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale” (Cass. Civ., Sez. II, n. 164/2018 che riprende Cons. di Stato, Sez. III, n. 59/2015). In precedenza già altre due sentenze (Cass. n. 24378/2011 e Cass. n. 12744/2011) si erano espresse in tal senso, deducendo che il patrocinio a spese dello Stato deve garantirsi anche nel processo di riconoscimento della protezione internazionale, venendo meno la posizione di regolarità del richiedente asilo solo dopo il rigetto della sua richiesta.

2.4 Termine da cui decorrono gli effetti dell'ammissione

Il patrocinio a spese dello Stato copre l'attività del legale svolta successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione. E' invece ininfluenza la data della delibera di ammissione. Sul punto, oramai pacifico in giurisprudenza, si richiama quanto affermato dalla Cassazione n. 24729/2011 secondo la quale “*il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile*”. Bisognerà quindi verificare che nella delibera del COA sia sempre indicata la data corretta di presentazione dell'istanza.

2.5 Mancata ammissione al patrocinio

nei 10 gg. successivi alla presentazione dell'istanza il Consiglio dell'Ordine ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Se decide di non ammetterlo il richiedente asilo, sempre ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002, può, per il tramite del suo avvocato, ripresentare la domanda al Giudice competente per il giudizio. Il Giudice deciderà con decreto.

Ma se il Giudice non accoglie la richiesta quali sono i rimedi? Secondo l'unica sentenza della Cassazione (tra l'altro penale) che si è espressa incidentalmente sul punto “*il provvedimento del giudice non è soggetto ad impugnazione*”: Cass. n. 21921/2017. Verosimilmente la Cassazione ha ritenuto che, non prevedendo la norma alcuna forma di impugnazione, il rigetto del giudice civile fosse giurisdizionalmente incontestabile mentre il rigetto del giudice penale ha un suo preciso iter impugnativo regolato dall'art. 99 DPR

115/2002.

Ma se noi leggiamo la Corte Costituzionale nella sentenza 106 del 2016 troviamo che “*le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario*” dal che dovremmo trarre la conseguenza che pure il decreto in questione, con cui il giudice nega l’ammissione al patrocinio a spese dello stato del ricorrente, è impugnabile avanti al Presidente dell’Ufficio. D’altronde la Cassazione si è ripetutamente pronunciata in ordine all’impugnazione dei decreti di revoca del patrocinio già concesso, stabilendo che debba procedersi analogamente a quanto previsto dall’art. 170 DPR 115/2002 per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi e in particolare Cass. 29228/2017 ha ritenuto che l’opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 “*nel contesto del Testo Unico in tema di spese di giustizia abbia natura di rimedio di carattere generale*”.

Si può quindi proporre opposizione al Presidente del Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La legittimazione a proporla è del richiedente asilo, non dell’avvocato.

3 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E OPPOSIZIONE

3.1 Istanza di liquidazione e decreto di pagamento

Il compenso al difensore è liquidato dal giudice con decreto secondo la tariffa professionale (art. 82 DPR 115/2002) contestualmente alla pronuncia dell’ordinanza che chiude il giudizio nel quale è stata svolta l’attività difensiva (art. 83, co. 3 bis DPR 115/2002). Il difensore dovrà presentare istanza di liquidazione ed è opportuno che sia sufficientemente dettagliata così da consentire al giudice la verifica del rispetto:

- dello scaglione appropriato (per le domande di protezione internazionale valgono quelli delle cause di valore indeterminabile non inferiore a 26.000 e non superiore a 260.000 v. Cass. N. 16671, VI Sez. Civ., 25.6.2018);
- dei limiti stabiliti dalla legge (onorari non superiori ai valori medi della tariffa, v. art. 82, 1° co. DPR 115/2002);



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

- della riduzione della metà che, sempre per legge (art. 130 DPR 115/2002), deve apportarsi ai suddetti onorari.

3.2 In merito al quantum correntemente liquidato

Se i giudici applicassero, come dovrebbero, le tariffe professionali, e cioè le tabelle di cui al DM 55 del 2014, con riferimento allo scaglione più basso indicato per le controversie di valore indeterminabile e tenessero conto delle quattro fasi in cui si articola il giudizio: fase introduttiva, fase di studio, fase istruttoria e fase decisoria, facendo ricorso ai valori (non già medi ma) minimi, decurtati del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, il compenso per il difensore risulterebbe **superiore a 1.500 Euro**. Anche maggiore risulterebbe se gli atti contenessero link ipertestuali, come previsto dal comma 1bis recentemente introdotto nell'art. 4 D.M. 55/2014 dal DM 37/2018 art. 1, 2°co. lett. b).

La prassi giudiziaria ha visto invece liquidazioni di ogni tipo, tendenzialmente sempre al ribasso e inferiori ai minimi, talora giustificate con la soppressione del compenso per la fase di trattazione e/o per quella di decisione, ritenute “marginali”. Il Consiglio Nazionale Forense l' 8 maggio 2017 ha concluso un protocollo di intesa su base nazionale che prevede per i ricorsi ex art. 35 D.Lgs 25/2008 in materia di protezione internazionale la cifra onnicomprensiva di Euro 1.200 , salvo aumenti in determinate ipotesi. Il Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 luglio 2017 ha sottoscritto delle linee guida, proprio con il CNF, indicando come *“indefettibili corollari di una difesa effettiva sia quello dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia, soprattutto, quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell'ambito di tali procedimenti”*.

Nel Triveneto, discostandosi dal protocollo di intesa del CNF, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e il Presidente del Tribunale di Venezia in data 6.3.2018 hanno sottoscritto un protocollo che prevede la liquidazione di Euro 800 (oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovuta) in caso di accoglimento del ricorso ed Euro 600 (oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovuta) per il caso di rigetto. Invece il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Presidente del Tribunale di Trieste in data 15.1.2018 hanno sottoscritto un protocollo che prevede la liquidazione di



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

Euro 1.200 (oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovuta) in caso di accoglimento del ricorso ed Euro 900 (oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovuta) per il caso di rigetto.

3.3 Opposizione alla liquidazione

Quando la liquidazione del compenso spettante all'avvocato è irrispettosa dei principi indicati dal CNF e dal CSM, diventa mortificante e indecorosa e l'avvocato dovrebbe fare sempre opposizione. Infatti se non ci si oppone si legittima, di fatto, l'operato del giudice, con la possibile conseguenza che aumenteranno le ingiustizie, mentre il moltiplicarsi di fondate opposizioni dovrebbe indurre i giudici ad avere un comportamento omogeneo e conforme al diritto.

Le decisioni del Tribunale di Venezia su tali opposizioni per nostra esperienza sono state finora molto oscillanti. Ci sono giudici che hanno ri-liquidato (in luogo dei 400/600 Euro) 750 Euro, altri che ne hanno liquidati 1.000, 1.500, 2.000 e qualcuno perfino 2.500. Differenze rilevanti e inspiegabili, dal momento che l'attività svolta era grosso modo sempre la stessa! Spese di lite rifuse a favore degli opposenti o talvolta compensate.

I rischi del difensore in caso di soccombenza consistono nei costi vivi della procedura: quelli per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da 27 Euro e il pagamento della tassa di registro.

Il ricorso va fatto ex artt. 84 e 170 T.U. DPR 115/2002 entro 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione (così Corte Cost. n. 106 del 2016) al Presidente dell'Ufficio cui appartiene il giudice che ha proceduto alla liquidazione.

La legittimazione attiva a proporre l'opposizione spetta sempre e solo all'avvocato in proprio (la Cass. n. 1539/15 ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte assistita per carenza di legittimazione attiva in un caso in cui il ricorso era stato introdotto dal richiedente asilo).

In materia civile si ritiene indispensabile la partecipazione al giudizio del Ministero della Giustizia (parte necessaria, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione), non anche quella del Ministero delle finanze. E' anzi accaduto che un Giudice abbia compensato le spese del giudizio di opposizione, nonostante la vittoria nel merito del ricorrente, in ragione del fatto che l'Avvocatura dello Stato si era costituita per il solo



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

Ministero delle finanze eccependone l'errata citazione in giudizio.

4 OPPOSIZIONE ALLA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO

Il ricorso per opporsi alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, revoca che il giudice può disporre a sensi dell' art. 136 DPR 115/2002, si propone a sensi degli artt. 84 e 170 DPR 2002/115 entro 30 giorni dalla notifica del decreto al Presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. E ciò non solo se la revoca è stata decisa con separato decreto, ma anche se – come accade ancora in taluni Uffici Giudiziari – è inserita nell'ordinanza o sentenza che ha pronunciato sulla domanda di protezione internazionale (v. sul punto Cass. 29228/2017).

4.1 Legittimazione attiva e passiva

anzitutto va premesso che in caso di opposizione alla revoca, ad opera del Giudice, del patrocinio già concesso in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine, legittimato attivo è il richiedente asilo e non il suo avvocato. Con la conseguenza che, se il richiedente asilo non lavora o comunque non supera la soglia di euro 11.493,82 l'anno, sarà possibile chiedere al COA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per questo procedimento. L'avvocato non correrà il rischio di essere condannato al pagamento della tassa di registro che, in caso di soccombenza, sarà richiesta al richiedente asilo.

Analogamente a quanto avviene nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso da parte del giudice, legittimato passivo è il Ministero della Giustizia.

E' discutibile la natura di sub-procedimento di tale opposizione, con la conseguenza che è consigliabile produrre un nuovo mandato ad hoc. In ogni caso si consiglia di includere tale facoltà nel mandato rilasciato per il ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale.

Si consiglia altresì di valutare se sia o meno opportuno inserire nell'atto di opposizione la richiesta di distrazione delle spese (sul punto si legga il disposto di cui all'art. 133 DPR

115/2002 a volte di fatto non applicato dai giudici).

4.2 Revoca per “manifesta infondatezza”

L’art. 136 DPR 115/2002 disciplina la revoca all’ammissione al patrocinio già concessa dal Consiglio dell’Ordine e indica come ipotesi di revoca:

- 1) l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione;
- 2) la malafede o la colpa grave nel giudizio.

Non nomina in realtà la manifesta infondatezza, che tuttavia secondo alcuni Tribunali sarebbe un *presupposto* per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo menzionata negli artt. 122 e 126 DPR 115/2002 come requisito da valutarsi da parte del Consiglio dell’Ordine per far luogo all’ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Di fatto le revoche di cui abbiamo conoscenza si basano per lo più sulla presunta manifesta infondatezza della pretesa del richiedente asilo, intesa appunto come carenza di un presupposto della domanda.

4.3 Dottrina e manifesta infondatezza

secondo la dottrina al Giudice non spetta sindacare la valutazione data sulla non manifesta infondatezza dal COA. Tale compito gli spettava solo ante DPR 115/2002, quando era espressamente previsto dalla Legge 134/2001, la quale stabiliva che il Giudice, definendo il merito, si pronunciasse sull’ammissione al patrocinio disposta dal COA. Questa valutazione non gli spetta più, con la conseguenza che potrà unicamente revocare il patrocinio in presenza di colpa grave o malafede del ricorrente, espressamente menzionati, questi sì, dall’art. 136 DPR 115/2002 (ma nei casi da noi conosciuti i giudici di solito non adducono tali condizioni soggettive). Del resto la stessa parola “*presupposti*” per l’ammissione, utilizzata nell’articolo 136 DPR 115/2002, sembra far riferimenti a circostanze fattuali, come ad esempio le condizioni reddituali, piuttosto che a valutazioni. Né la parola *presupposti* compare nel testo o nella rubrica degli artt. 122 e 136.

La motivazione del Giudice che si richiami alla *mancaza dei presupposti per l’ammissione* appare quindi impropria. La manifesta infondatezza, se rilevante, è (secondo giurisprudenza costante) uno degli elementi rivelatori di una eventuale colpa grave, che

deve essere quindi secondo noi essere menzionata come tale e adeguatamente messa in luce, implicando una censura sul comportamento di uno degli attori del processo (di tale avviso pare essere anche la Suprema Corte v. VI Sez. Civ., Cass. 10.11.217 n. 26661 anche se non può trascurarsi una successiva sentenza della III Sez. Civ., Cass. 28.6.2018 n. 17037 la quale non fa alcun richiamo alla colpa grave). A nostro avviso comunque se il Giudice richiamando l'art. 136 non nomina la colpa grave, ma si limita a invocare la *manca*za dei presupposti per l'ammissione ex art. 122, facendo così implicito ma obbligato riferimento alla manifesta infondatezza della domanda intesa come un dato oggettivo, invoca un motivo di revoca non previsto dalla legge.

4.4 Significato di manifesta infondatezza:

In ogni caso va detto che il giudizio sulla manifesta infondatezza comporta di per se', nella stessa parola "**manifesta**", un'evidenza che deve essere già' percepibile ex ante. D'altronde solo in presenza di tale evidenza ex ante si giustifica la retroattività della revoca a partire dall'introduzione del giudizio.

Va anche rilevato che manifesta infondatezza è cosa ben diversa dalla **mera infondatezza**. Nella nostra esperienze invece i giudici, allorchè dispongono la revoca, tendono a porre in rilievo il solo fatto che le domande sono infondate, senza motivare, se non apoditticamente o con mere tautologie (è evidente perché è ovvio), sul perché le ritengono **manifestamente** infondate.

Si consideri in proposito che sulla manifesta infondatezza c'è già stata una doppia valutazione che l'ha esclusa: quella della Commissione Territoriale (che ha facoltà di decretarla con specifici effetti sui termini di impugnazione) e quella del COA (al quale devono essere prodotti tutti gli elementi utili proprio ad escludere la manifesta infondatezza). Tale doppia valutazione conforme dovrebbe postulare una motivazione particolarmente circostanziata e ponderata da parte del giudice che intenda disattenderla. Verificate se ciò avviene. Secondo la nostra esperienza, non avviene spesso.

4.5 Motivi di impugnazione della revoca

I Giudici sulle ragioni della revoca motivano poco e a volte niente. Con la conseguenza che, se si ritiene sufficiente la censura a tali sommarie motivazioni, il lavoro di chi intenda

impugnarle sarà facile; mentre, ove si ritenga che il Presidente del Tribunale ha ampio potere di riesame dei requisiti per la revoca (non limitato a quelli indicati come carenti dal giudice a quo) l'atto di impugnazione dovrà approfondire il perché la domanda non può apparire manifestamente infondato. In altre parole, in tale seconda ipotesi, l'avvocato non potrà limitarsi a contestare la motivazione espressa dal giudice, ma dovrà spiegare perché riteneva non manifestamente infondato il suo ricorso al momento dell'introduzione del giudizio.

4.6 Specifica difficoltà del giudizio di manifesta infondatezza in materia di protezione internazionale

Va rilevato che nei giudizi in tema di protezione internazionale:

1) esiste un'estrema difficoltà di prevedere: in primis l'esito dell'istruttoria (per l'incertezza sulla possibilità di disporre di documenti utili al giudizio) e, in secondo luogo, gli esiti dell'audizione (la quale molto dipende dalla preparazione dell'interprete e dalle, spesso imprevedibili, dichiarazioni del ricorrente) anche perché, come è noto, non ha trovato ancora attuazione la norma che stabilisce la videoregistrazione dell'audizione avanti la Commissione Territoriale. La presenza della videoregistrazione escluderebbe una seconda audizione avanti il giudice, riducendo così l'alea del giudizio.

2) esiste inoltre una grande variabilità di valutazioni da parte della giurisprudenza di situazioni identiche, in particolare quelle relative ai paesi di provenienza dei richiedenti asilo con riferimento all'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007 (presenza di conflitti armati e violenza indiscriminata - Nigeria sì, Nigeria no, Mali sì, Mali No, Mali sì ma solo nel nord, Mali sì solo nel nord e nel centro, Mali sì tutto) e nel valutare gli elementi rilevanti per la concessione della protezione umanitaria (rileva il lavoro, non rileva, rileva ma non è sufficiente, la malattia deve essere grave, gravissima, non curabile nel suo paese, assume rilievo o non ha nessun rilievo la situazione sociale, politica, di ordine pubblico e sicurezza del paese di provenienza, ecc...).

In un simile quadro prevedere con sufficiente certezza l'esito del ricorso è impossibile con la conseguenza che sostenere che la parte ha agito con colpa grave e perciò la si sanziona



Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

con la revoca del patrocinio (sanzione che si ritorce in primis sul suo avvocato), nel 90% dei casi, è una valutazione palesemente errata e a nostro avviso offensiva per il legale.

5. AMMISSIONE AL PATROCINIO NEL SECONDO E TERZO GRADO DI GIUDIZIO E NEL PROCESSO ESECUTIVO

Secondo l'art. 75, 1° co. DPR 115/2002 "*L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse*". Tuttavia il successivo art. 120 stabilisce che nel processo civile e amministrativo "*La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovare dall'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale*".

Quindi per l'impugnazione in appello o in Corte di Cassazione il richiedente asilo dovrà munirsi, se soccombente, di una nuova ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il Consiglio dell'Ordine dovrà ovviamente ri-valutare la non manifesta infondatezza dell'impugnazione alla luce della decisione nel frattempo intervenuta.

Per i ricorsi alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 124 DPR 115/2002).

Stando alla dizione testuale dell'art. 120, non è forse necessaria una nuova ammissione se ci si limiterà a difendersi nel giudizio di impugnazione promosso dalla controparte (nel dubbio però si consiglia in ogni caso di chiederla nuovamente).

Quanto al giudizio esecutivo, ivi compreso – deve ritenersi – il giudizio di ottemperanza, non pare necessario un nuovo provvedimento di ammissione.

Venezia, 1 luglio 2018